



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

«La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa

Prime riflessioni operative»

15 novembre 2022 – Ore 14.00-18.30

FONDAZIONE CROCE, Torino (TO) – via Santa Maria n. 1

«ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI – RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI»

Relatori: dott.ssa Gabriella Ratti - dott. Roberto Frascinelli



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA ex D.L. 118/2021

- Le finalità dell'intervento normativo attuato con il D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 sono da ricercarsi nella necessità di *«introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza COVID -19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto economico-sociale»* oggi aggravati dal conflitto RUSSIA-UCRAINA e dalle correlate sanzioni UE.
- Gli obiettivi dell'intervento normativo sono rappresentati dalla esigenza *«di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative per la ristrutturazione o il risanamento aziendale»*.

Pertanto la *«Composizione Negoziata della Crisi di Impresa»* costituisce il primo dei due nuovi Istituti introdotti dal D.L. 118/2021 (il secondo è rappresentato dal *«Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio»*).



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

IL D.L. 118/2021 CONVERTITO IN L. 147/2021

Con particolare riferimento alla «*composizione negoziata della Crisi*», il Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 28.09.2021, emanato in attuazione della previsione di cui all'art. 3 co.2 e 4 del D.L. 118/2021, ha fornito indicazioni circa:

- le modalità di esecuzione ed il contenuto del test pratico di autodiagnosi;
- la lista di controllo particolareggiata;
- il contenuto della piattaforma;
- la redazione del Piano di Risanamento;
- i requisiti formativi per l'iscrizione presso l'elenco degli Esperti.



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSA SUGLI ASSETTI O.A.C.

Art. 2086, comma 2

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

esplicita
imposizione di
istituzione di assetti
adeguati

Estensione dei soggetti
interessati (non più solo la
S.p.A. – art 2381)

richiamo indiretto alla funzione fisiologica (prima ancora che patologica) delle *best practices* riferite al governo delle aziende (oggi elevate a rango di norma di legge)

Richiamo alla «natura» e
«dimensione» dell'impresa
affinché l'assetto sia
adeguato come nell'art
2381 c.c.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'AZIENDA COME SISTEMA DEI RISCHI

Per rischio d'impresa s'intende l'insieme delle probabili perdite generabili dall'impatto di tutti i fattori di rischio a cui la stessa è esposta.

- ✓ L'attività di gestione dell'IMPRESA focalizza nella **RILEVAZIONE** (delle informazioni utili allo svolgimento della gestione) e nell'**ORGANIZZAZIONE** (struttura organizzativa delle combinazioni produttive) i suoi presupposti fondamentali che sono quindi condizionati dalle modalità con le quali vengono raccolti e diffusi i dati inerenti allo svolgimento della gestione (**FLUSSI INFORMATIVI**).
- ✓ Una gestione efficace, efficiente e conforme alle norme riduce/attenua il **rischio** di:
 - non perseguire gli obiettivi/finalità dell'impresa;
 - esporsi a potenziali perdite economiche (e di riflesso finanziarie);
 - compromettere/pregiudicare l'immagine aziendale (riducendone il valore).



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'AZIENDA COME SISTEMA DEI RISCHI

Centrale diviene quindi che la Direzione valuti costantemente:

- ✓ se i sistemi di **rilevazione** (amministrativi e contabili), i **flussi informativi** e **l'assetto organizzativo** che l'impresa si è data siano idonei a supportarne la gestione in tal modo limitando/attenuando il **rischio** insito nella attività di impresa;
- ✓ la gestione dei **rischi**, che devono essere inquadrati nella prospettiva delle funzioni aziendali e delle correlate scelte; la gestione dei **rischi** significa possedere una «MAPPA» dei rischi costruita secondo logica e metodo per fini conoscitivi, di prevenzione e decisionali, volta a consentire alla «Direzione» di ridurre l'impatto dei **rischi** sulle decisioni assunte per la corretta gestione aziendale.
- ✓ Il mantenimento della coerenza che deve sussistere tra le variabili relative alla attività di **organizzazione** e **rilevazione** in correlazione con gli obiettivi che si è posta l'impresa dove, da un lato, la «programmazione» deve essere considerata anche come un processo interpretativo e conoscitivo dei rischi, dall'altro la «politica aziendale» considerata come una modalità per il loro «fronteggiamento/monitoraggio».



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'AZIENDA COME SISTEMA DEI RISCHI

L'evoluzione normativa per le società non quotate ha visto il Legislatore porre gli adeguati assetti come momenti fondamentali della vita dell'impresa per supportare in modo idoneo l'attività gestionale così limitando il correlato rischio insito.

Infatti risulta che:

- ✓ nell'art. 2381 c.c. rubricato «*Presidente, Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati*» vengono sanciti -tra l'altro- i doveri degli organi delegati i quali:
 - curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (improntato sul criterio della proporzionalità);
 - riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate;
- ✓ dal 16 marzo 2019, dall'art. 2086 2° comma c.c. rubricato «*Gestione dell'impresa*»: «*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO: IL CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA' (ART. 2086 C.C.)

E' un principio giuridico che sancisce l'adeguatezza delle misure adottate per perseguire l'obiettivo posto dalla gestione (economicità, corretta informativa, conformità dell'agire nel rispetto delle norme attraverso la ricerca della soluzione più idonea ricorrendo a strumenti adeguati che determinano il minor rischio possibile).

In sostanza il CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA' deve guidare l'attuazione degli obiettivi posti dalla «governance aziendale» affinché siano compatibili con i profili di rischio (al fine di limitarne gli effetti) e con il modello di business proprio della società: le dimensioni, la natura dell'attività e la sua correlata complessità devono quindi qualificare le scelte gestionali di «governance» che non comportino l'alterazione del corretto equilibrio tra gli interessi da perseguire e le situazioni giuridiche nelle quali si svolge l'attività di impresa.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA

È dovere dell'Organo Amministrativo configurare e adottare – sulla base del criterio di proporzionalità – una idonea struttura organizzativa (sulla cui adeguatezza deve vigilare il Collegio Sindacale) dove sia precisato il sistema delle deleghe, procure, poteri.

Infatti la tematica della ripartizione ed attribuzione dei poteri assume rilevanza centrale sotto due aspetti:

- ✓ **il primo** legato alla efficienza di una organizzazione complessa che può essere garantita attuando da un lato:
 - *un sistema di gestione* che preveda l'attribuzione di incarichi specifici a soggetti investiti dei necessari poteri e provvisti di professionalità adeguata per lo svolgimento dei compiti affidati;dall'altro:
 - *un sistema di controllo di gestione* che individui e applichi le procedure e gli strumenti di indagine e di controllo volti a guidare la gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, individuando le aree di rischio;

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA

- ✓ **il secondo** legato alla tematica della ripartizione ed attribuzione dei poteri dove assume importanza la delimitazione delle responsabilità dei soggetti investiti di funzioni gestorie.

Va richiamato ancora che il potere di rappresentanza non deve essere confuso con il potere di gestione: il potere di gestione è il potere di compiere le scelte ed assumere le iniziative necessarie per l'esercizio dell'attività sociale mentre il potere di rappresentanza è il potere di compiere atti in nome e per conto della società.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

I SOGGETTI PREPOSTI AI CONTROLLI

L'attività di controllo riveste un aspetto fondamentale della gestione aziendale e non può essere delegata. I soggetti preposti (previsti per le società non quotate) sono così riconducibili:

- ✓ **Organo Gestorio:** nominato dai soci/azionisti, con il dovere di deliberare sull'adozione di un **sistema di controlli** e di **valutarne periodicamente l'adeguatezza**.
- ✓ **Organismo di Vigilanza:** previsto dal D.Lgs. 231/2001, nominato dagli Amministratori, che vigila sui rischi da reato presupposto; dispone di un proprio regolamento e relaziona periodicamente l'organo gestorio circa gli esiti della propria attività.
- ✓ **Revisore legale dei conti ex art. 2409 bis c.c.** con doveri di controllo sul corretto funzionamento/rilevazione della contabilità e della formazione del bilancio di esercizio (D.Lgs. 39/2020, artt.11 e 14).
- ✓ **Collegio Sindacale:** nominato dai soci/azionisti, che resta in carica tre anni con i doveri sanciti dall'art. 2403 c.c.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

NOZIONE DI ADEGUATEZZA

Attesa l'importanza sull'informativa finanziaria aziendale prospettica (*forward-looking information*) da intendersi come documentazione prospettica inerente ritenuta significativa, sono fondamentali:

- a) il **Piano Aziendale strategico e i Piani Operativi**, comprensivi delle simulazioni economico-finanziarie relative allo scenario di base;
- b) il **budget d'esercizio**, comprensivo del budget di tesoreria a 12/18 mesi;
- c) le **valutazioni d'impatto dei possibili scostamenti dagli obiettivi (impatto dei rischi e prove di stress) sui principali *key performance indicators* (KPI)** su base stocastica e multi-scenario relativo all'adeguatezza patrimoniale e alla situazione di liquidità, ivi compresa la posizione dei debiti finanziari verso banche, società finanziarie e altri soggetti finanziatori non bancari;
- d) la **valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale**, sia funzionale che operativa, ai sensi e per gli effetti del principio contabile OIC 11 e del principio di revisione, quando ritenuto maggiormente prudentiale, ISA 570.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

ALCUNE DEFINIZIONI

- a) Per **Adeguatezza Economica** s'intende la capacità di garantire la crescita del valore economico del capitale e la continuità aziendale funzionale, ritenuta sostenibile in un ragionevole arco temporale (capacità di remunerare i fattori della produzione).
- b) Per **Adeguatezza Finanziaria** si intende un adeguato livello di liquidità associato ad una capacità d'indebitamento finanziario ritenuta sostenibile in un ragionevole arco temporale.
- c) Per **Adeguatezza Patrimoniale** si intende un'adeguata capitalizzazione effettiva rispetto alle probabili perdite economiche inattese derivanti dal rischio d'impresa (anche in funzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c. rubricato «*Responsabilità Patrimoniale*»).



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CODICE DELLA CRISI E ADEGUATI ASSETTI

L'entrata in vigore del Codice della Crisi, di cui al D.Lgs. 14/2019, modificato dal D.Lgs. 83/2022, a partire dal 15 luglio 2022 prevede al comma 3 dell'art. 3 che gli **assetti** sono da ritenersi adeguati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2086 comma 2 c.c., quando consentono di:

- rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta;
- verificare la **sostenibilità** dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i **dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di crisi di cui al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la «**lista di controllo**» particolareggiata e per effettuare «**il test pratico**» per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13 comma 2 (vedasi «documento allegato» al Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli Affari Interni 28.09.2021 – Sezione I-II).



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CODICE DELLA CRISI E ADEGUATI ASSETTI

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, costituiscono **segnali** per la previsione di cui al comma 3, l'esistenza:

- di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- di esposizioni nei confronti delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari che siano scadute da più di 60 giorni rispetto al limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-*novies* comma 1.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CODICE DELLA CRISI E ADEGUATI ASSETTI

L'art. 3 declina con riferimento alla **crisi** le caratteristiche di adeguatezza di un assetto che, per i suoi contenuti, va ricondotto in particolare a quello contabile, essendo richieste informazioni precise e particolareggiate da questo desumibili solo dalla attività del Revisore Legale dei Conti (ruolo della rilevazione dei dati contabili).

Da qui la necessità di attivare il flusso informativo ex art. 2409 bis c.c. rubricato «scambio di informazioni» tra il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della Revisione Legale dei Conti.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il principio di «ragionevolezza⁽¹⁾ e proporzionalità» che costituisce il criterio orientativo generale dell'operato dell'imprenditore/amministratore dev'essere parametrato alla salvaguardia del principio di continuità aziendale.

La continuità aziendale è una “circostanza in atto” che esprime la capacità di una impresa a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità.

E' in buona sostanza:

- la capacità della azienda di produrre risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo;
- un postulato di bilancio ovvero un assioma obbligatorio previsto “in primis” dalle disposizioni civilistiche ed in particolare dall'art. 2423 bis c.c. a cui occorre attenersi nel redigere il bilancio di esercizio.

(segue)

(1) «Ragionevolezza» intesa con riferimento alle indicazioni contenute nei verbali di CdA, nei Piani di Risanamento etc., riguardo alla idoneità delle risorse finanziarie a soddisfare le obbligazioni societarie.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il bilancio:

è dunque un postulato⁽²⁾ che, al pari degli altri postulati di bilancio tra cui in particolare quello della “prudenza”, della “competenza economica”, della “prevalenza della sostanza sulla forma”, della “comparabilità dei dati”, qualifica la regolarità dell’informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel suo complesso;

è richiamato nelle fonti normative secondarie in base alle quali redigere il bilancio di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali OIC n. 11 rubricato “Bilancio di esercizio, Finalità e postulati”.

(segue)

(2) Per postulato si intendono i “principi contabili generali” ovvero i “fondamenti e le regole di carattere generale” applicate alle singole poste di bilancio.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il principio di revisione ISA Italia n. 570 al § 3 recita: “Il presupposto della continuità aziendale” è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il “normale svolgimento dell’attività aziendale”.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

In quest'ottica, dunque, si comprende la ragione per cui, tanto nella normativa europea, quanto in quella nazionale, il principio di continuità aziendale rappresenti un valore essenziale, che travalica i confini dei pur fondamentali obblighi di redazione del bilancio per divenire il fulcro sia degli obblighi gestori affidati all'Amministratore, sia degli interventi del Legislatore chiamato a dar séguito ai principi direttivi dell'Unione Europea.

Difatti, posto che la continuità aziendale rappresenta la “vitalità” e, dunque, la ragion d'essere dell'impresa tutelandone la permanenza, si preserva, direttamente, la sua capacità di produrre reddito.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Solo salvaguardando il principio di continuità aziendale si consente di preservare: (i) il diritto al lavoro; (ii) il diritto-obbligo a partecipare, su base solidaristica, alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell'individuo; (iii) lo sviluppo imprenditoriale nel rispetto dell'utilità sociale e della dignità umana; (iv) l'obbligo di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Se, dunque, la continuità aziendale, intesa come capacità dell'impresa di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro costituisce, di per sé, un valore meritevole di protezione (tutelando il quale si perseguono obiettivi di fondamentale rilievo sociale), si comprende la ragione per cui il Legislatore ha espressamente previsto (art. 2086 c.c.) che l'Amministratore debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile improntato alla pianificazione⁽³⁾ degli interventi da adottare nel momento in cui venga rilevata (tempestivamente) la situazione di crisi e, di conseguenza, sorga il pregiudizio del mantenimento della continuità aziendale con l'ulteriore obbligo di adozione delle opportune misure volte al riequilibrio finanziario e patrimoniale in caso di presenza di una fattispecie di giuridico rilievo.

(segue)

3) In generale la "programmazione" viene intesa come le previsioni che riguardano il breve termine (un anno) e viene rappresentata dal budget annuale mentre la "pianificazione" è riferibile a M/L termine e viene rappresentata dal Business Plan.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

LA RILEVANZA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Richiamato che *«su un ragionevole orizzonte temporale (12 mesi) l'impresa deve dimostrare di PROSPETTICAMENTE operare in condizioni di equilibrio economico-finanziario; qualora vengano meno tali condizioni anche l'attuale equilibrio potrebbe apparire del tutto effimero ed apparente»* (Tribunale di Vicenza 13.07.2015).

Ne consegue che la pianificazione degli interventi organizzativi ed operativi funzionali al mantenimento della continuità aziendale rappresenta un obbligo gestorio come previsto dall'art. 2086 c.c. *«Gestione dell'Impresa»*, da cui, tra l'altro, derivano responsabilità civili e penali tanto in capo all'Amministratore, quanto in capo agli organi di controllo.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CENTRALITA' DEI SINDACI NELLA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

La Relazione n. 87/2022 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sul nuovo Codice della Crisi ribadisce -tra l'altro- **l'importante ruolo dell'organo di controllo**, ai fini del funzionamento dei meccanismi previsti dal Legislatore, sottolineandone i doveri e le responsabilità.

Il Massimario si sofferma, inevitabilmente, **sull'obbligo di istituire adeguati assetti aziendali -ai sensi dell'art. 2806 cod. civ.-** il quale rappresenta uno dei **punti centrali** del c.d. sistema «*early warnings*» destinato a favorire **l'emersione anticipata** della crisi d'impresa sul presupposto che una situazione di crisi affrontata **tardivamente** rappresenta un **danno** sia al sistema economico sia ai creditori stessi con conseguenti responsabilità.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CENTRALITA' DEI SINDACI NELLA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Gli Amministratori sono gli unici soggetti legittimati all'istituzione e all'implementazione degli assetti aziendali, sussiste inevitabilmente un **coinvolgimento dell'organo di controllo**.

Infatti, secondo il disposto **dell'art. 15 D.L. 118/2021** -oggi confluito nell'**art. 25-octies** codice della Crisi di Impresa- l'organo di controllo societario deve **segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza** di accesso alla Composizione Negoziata.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CENTRALITA' DEI SINDACI NELLA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

La segnalazione deve essere **motivata** e contenere un **termine**, non superiore ai trenta giorni, entro il quale gli Amministratori devono **referire in merito alle iniziative intraprese**.

La nuova norma sulla segnalazione prevede la **legittimazione attiva dei Sindaci** per poter **richiedere direttamente l'apertura della liquidazione negoziale (art. 37, comma 2, CCII)** se la loro segnalazione **non genera reazioni** e la **crisi** dovesse sfociare in vera e propria **insolvenza**.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CENTRALITA' DEI SINDACI NELLA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

E' importante precisare che nella **nuova versione del Codice della Crisi** si fa riferimento alla sola figura dell'**organo di controllo**, ovvero Collegio Sindacale o Sindaco Unico (Consiglio di Sorveglianza nelle S.p.A. con sistema dualistico), **evitando** ogni riferimento al **Revisore Contabile** o alla **Società di Revisione** incaricata del controllo legale dei conti.

L'articolo 25-octies stabilisce come la **tempestiva segnalazione** nonché la **vigilanza in pendenza delle trattative** siano **valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'**articolo 2407 cod. civ.** rubricato «*Responsabilità*».

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CENTRALITA' DEI SINDACI NELLA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Ne consegue che la tempestiva segnalazione **non esclude** i Sindaci dall'eventuale **responsabilità** ma la stessa sarà **accertata** di volta in volta dall'**autorità giudiziaria**.

L'ultimo aspetto che rende **sempre più importante** il ruolo dell'organo di controllo è la norma contenuta nell'**articolo 25-decies CCII**, la quale prevede che le **banche e gli altri intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne **danno notizia** anche agli **organi di controllo societari**.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI

All'art. 2380 bis c.c. rubricato «Amministrazione della società» viene richiamato che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086 c.c., secondo comma, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Va sottolineato che:

- la responsabilità verso la società è di tipo contrattuale e per colpa ed è connessa alla violazione di un obbligo o di un divieto previsti dalla legge oppure dallo statuto;
- gli obblighi specifici e gli obblighi di carattere generale sono previsti all'art.2392 c.c.: obbligo di agire in modo diligente per il perseguimento dell'oggetto sociale/diligenza qualificata; art.2381, u.c., c.c. obbligo di agire informato; all'art.2391c.c. divieto di agire in conflitto di interessi.
- la responsabilità verso i creditori sociali (cfr. art.2394 c.c.) deriva dall'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e verso i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi posti in essere (cfr. art.2395 c.c.).



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

AZIONE RESPONSABILITA' – INVERSIONE ONERE PROBATORIO - Art.2486, terzo comma, c.c..

Quando è accertata la responsabilità degli Amministratori a norma del predetto articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'Amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI ADEGUATI ASSETTI - DEFINIZIONI

ASSETTI: significa in sostanza procedimentalizzazione dell'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: gli Amministratori sono chiamati “ *ad approntare tutti i sistemi necessari ad assicurare che ogni fase della vita sociale, sia essa attinente al momento decisionale o a quello esecutivo, sia adeguatamente strutturata al fine di far sì che il risultato prodotto corrisponda ad un parametro di amministrazione ritenuto corretto*⁽⁴⁾ ”

ASSETTI ADEGUATI: significa la realizzazione di un sistema integrato e coordinato di operazioni tra di loro correlate idoneo ad assicurare risultati ritenuti soddisfacenti riducendo, grazie alla suddivisione per fasi dei diversi processi, le possibilità di errore. Ciascuna fase dell'attività di impresa è riconducibile ad un procedimento che è valutato a priori per accertarne l'adeguatezza ed è fatto oggetto di controlli quanto alla sua concreta applicazione/attuazione. Costituiscono la summa della organizzazione dell'impresa e l'obbligo imposto agli amministratori rappresenta un dovere continuativo. Il raggiungimento della corretta amministrazione dipende soprattutto dalla adeguatezza degli ASSETTI (organizzativi, amministrativi e contabili) e dal loro effettivo e corretto funzionamento.

(4) A. Toffoletto, -Amministrazione e controlli - “Diritto delle società” Milano 2007, pag. 127

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI ADEGUATI ASSETTI - DEFINIZIONI

ASSETTO ORGANIZZATIVO: si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della società, con l'indicazione delle funzioni (cd funzionigramma) dei poteri e delle deleghe di firma; detti documenti devono permettere di individuare con chiarezza e precisione le linee di responsabilità.

ASSETTO AMMINISTRATIVO: si intendono i processi formalizzati ossia le procedure atte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi (ad es. le procedure relative agli acquisti, i cicli produttivi, gli iter autorizzativi relativi al pagamento, le procedure relative alle movimentazioni di carico/scarico del magazzino ecc.).

ASSETTO CONTABILE: è rappresentato da un efficiente sistema di rilevazione contabile, dalla redazione di budget e di bilanci infrannuali, dalla riconciliazione del saldo banche etc.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI ADEGUATI ASSETTI - DEFINIZIONI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, congiuntamente volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie e delle criticità gestionali comunque verificatesi a tutela delle condizioni prospettiche di equilibrio e dei profili qualitativi dell'azienda, nel quadro di una corretta gestione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO: è un aspetto inscindibile della gestione, correttamente intesa, e non può essere delegata da chi riveste cariche e ruoli di responsabilità pur in presenza dei necessari e obbligatori organi specialistici dediti esclusivamente ad attività di controllo.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI

Assume rilievo il Decreto del *Tribunale di Cagliari* «*Sezione Specializzata per le Imprese*» del 19.01.2022 che stabilisce specifici parametri:

Inadeguatezza dell'assetto organizzativo:

- organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI

Inadeguatezza dell'assetto amministrativo:

- mancata redazione di un *budget* di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di *reporting*;
- mancata redazione di un Piano Industriale.

(segue)



STRUTTURA TERRITORIALE DI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL
DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO



CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

CONCLUSIONI

Inadeguatezza dell'assetto contabile:

- la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai Sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata e di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.

_____ . _____ . _____